

ATTO N. 926/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Consigliere Stefano Vinti

Relatore di minoranza Consigliere Francesco Zaffini


SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 18/11/98, n. 37 – Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del Decreto legislativo 19/11/1997, n. 422”.

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 6.3.2002


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 12.3.2002



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 6 marzo u.s. ha esaminato l'atto n. 926 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare al Consiglio, per la maggioranza al Consigliere Vinti e per la minoranza al Consigliere Zaffini.

Ha deciso altresì di chiedere l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori del Consiglio della seduta del 18 marzo p.v.



Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

Relatore di maggioranza Consigliere Stefano Vinti

La L.R. 37/98 ha recepito i principi della riforma dei trasporti individuati dal D. Lgs. 422/97. Le norme in essa contenute nonostante gli anni trascorsi sono rimaste sostanzialmente inapplicate e nel frattempo è anche mutato il quadro normativo nazionale di riferimento (il D.Lgs. 400/99 di modifica del D. Lgs. 422/97, l'approvazione del Piano Generale dei Trasporti, la riforma del Titolo V della Costituzione).



Si è posta quindi l'esigenza di procedere a una complessiva valutazione dell'assetto normativo individuando una serie di modificazioni con l'obiettivo di migliorare la definizione dei principali strumenti necessari alla pianificazione, programmazione e regolazione della mobilità regionale (ruolo di Regione ed Enti locali, snellimento delle procedure per la definizione dei servizi minimi, degli strumenti di pianificazione e delle procedure concorsuali).

Il percorso attuativo del decentramento individuato dallo Stato ha previsto che ciascuna Regione procedesse a determinare in conformità al proprio ordinamento le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e contestualmente a conferire tutte le altre agli Enti locali nel rispetto di alcuni principi fondamentali: quello di completezza in base al quale alle Regioni spettano tutti i compiti e le funzioni che non vengono conferite agli Enti locali; quelli di efficienza, economicità, omogeneità, adeguatezza sulla base dei quali le funzioni vanno attribuite al livello più adeguato in termini organizzativi, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di autonomia organizzativa e regolamentare e di copertura finanziaria, in sostanza di governo.

Nel settore trasporti, gli interventi legislativi nazionali e regionali sono volti a definire un percorso di profonda innovazione del trasporto pubblico locale e unificando il ruolo di programmazione a quello di responsabilità finanziaria si pongono l'obiettivo di realizzare e soddisfare l'esigenza di mobilità presente nel territorio con un'offerta di servizi più efficace ed economica.

La più importante novità riguarda il passaggio dall'attuale regime concessorio al nuovo meccanismo delle gare e dei contratti di servizio.

In questo contesto il disegno di legge delinea "il modello Umbro per la riforma dei trasporti" con una impostazione la più avanzata a livello nazionale.



La proposta tende a conciliare armonicamente l'esigenza della economicità della produzione dei servizi con il miglioramento della qualità degli stessi, individuando relazioni di valore aggiunto fra Enti locali concedenti, imprese e cittadini.

Le modifiche apportate definiscono quindi un quadro più omogeneo, puntuale e completo dei rapporti fra i vari livelli istituzionali e degli aspetti economici, socio-politici e ambientali della mobilità regionale.

In altri termini, la revisione della Legge 37/98 si è mossa lungo tre direttrici principali:

- ottimizzare il processo di pianificazione-programmazione scandendo e coordinando i compiti e le responsabilità della Regione e degli Enti locali;
- regolamentare in modo dettagliato e trasparente le procedure concorsuali;
- riaffermare il principio di separazione tra le funzioni di programmazione e regolazione e quella di produzione del servizio.

In sostanza è stata data maggiore visibilità al quadro socio-valoriale sul quale si fonda il trasporto pubblico locale mettendo a fuoco le maggiori criticità e individuandone le soluzioni normative.

Le modifiche sono il frutto di un ampio confronto effettuato sia con gli Enti locali che con le parti sociali e che ha permesso di ridefinire gli elementi fondamentali della riforma e di concordare un percorso condiviso per il conseguimento di alcuni obiettivi generali: recupero di utenza, efficienza e miglioramento della qualità dei servizi.


Quindi nell'ambito del contesto sopra descritto sono state individuate le nuove regole in una logica di un compiuto decentramento amministrativo.

In particolare le modifiche della l.r. 37/98 riguardano,

il processo pianificatorio:

La Regione predispone il Piano regionale dei Trasporti, con validità decennale, (salvo aggiornamenti periodici) che definisce gli indirizzi generali di pianificazione/programmazione della mobilità e dei trasporti e stabilisce i criteri per le conseguenti attività di pianificazione/programmazione delle Province e dei Comuni (art. 7), nonché un atto di indirizzo generale, con validità triennale, che definisce il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale (art. 15);

Le Province e i Comuni predispongono e approvano i rispettivi strumenti di pianificazione/programmazione (piani di bacino e piani urbani della mobilità), individuando aree a domanda debole ed eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi finanziati dalla Regione (artt. 8 e 9); approvano i programmi triennali sulla base degli atti di programmazione della Regione (art. 10);



La regolazione dei rapporti tra Ente concedente e azienda:

La Regione e gli Enti locali per i rispettivi servizi di competenza (la competenza dei servizi ferroviari e servizi su gomma interregionali è attribuita alla Regione, mentre le funzioni dei servizi extraurbani regionali e dei servizi urbani sono attribuiti rispettivamente a Province e Comuni) devono espletare le procedure concorsuali peraltro previste anche dal D. Lgs. 422/97; è ammesso il ricorso alla subaffidamento che viene autorizzata dall'Ente concedente previa intesa con la Regione e le organizzazioni sindacali nonché previa verifica dei requisiti dell'azienda subaffidataria (requisito per l'accesso alla professione di trasportatore di persone, l'applicazione dei livelli di contrattazione collettiva). E' prevista inoltre la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui l'azienda subaffidataria non rispetti i livelli di contrattazione collettiva e le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità, qualità del servizio e quelle in materia di versamenti obbligatori, previdenziali e assicurativi (art. 17).

Inoltre sono stati precisati alcuni aspetti prioritari per l'aggiudicazione delle gare affermando il principio che i servizi dovranno essere aggiudicati tenendo conto della qualità del servizio offerto "determinata sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale" e sono stati ammessi alle suddette gare i raggruppamenti temporanei d'impresa costituiti ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 158/95 e composti da Società a capitale pubblico e da Società a capitale privato (art. 17);


Lo strumento di regolazione del rapporto tra Ente concedente e Azienda è il contratto di servizio. Nell'ambito del contratto è stata prevista l'istituzione, a carico delle Aziende, di comitati di verifica della qualità dei servizi erogati e l'obbligo di utilizzare biodiesel o carburanti a basso impatto ambientale nelle misure concordate tra le parti (art. 19);

In merito ai beni strumentali funzionali ai servizi delle aziende è stata assicurata alle imprese regionali la disponibilità dei beni acquistati con i finanziamenti della Regione disciplinando il rapporto tra attuali aziende - Regione ed eventuali aziende subentranti (art. 20);

Gli strumenti di supporto per Enti locali:

Sono previsti meccanismi di incentivazione per favorire all'interno degli Enti locali la crescita di know-how sul processo regolatorio/pianificatorio e sull'efficacia dello stesso sui risultati della gestione (art. 10);

Gli Enti locali concedenti possono istituire in forma associata uno strumento di supporto tecnico operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale per l'affidamento dei servizi e per il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio (art. 16);



La separazione del ruolo di programmazione da quello di gestione:

Per garantire la massima trasparenza e neutralità e la separazione fra il ruolo di programmazione da quello di gestione, le procedure concorsuali sono espletate da una commissione composta da soggetti terzi rispetto all'Ente concedente e nominata dalla Regione qualora fra le aziende partecipanti alla gara sia presente un'azienda partecipata dall'Ente concedente (art. 17);

Sono state previste le procedure concorsuali per qualsiasi tipologia di servizi al fine di assicurare trasparenza nei rapporti tra Ente concedente e azienda. Tale previsione è stata introdotta alla luce del regolamento comunitario in fase di approvazione che attribuisce agli Enti concedenti solo la facoltà di espletare le procedure concorsuali per i servizi ferroviari e per i servizi su gomma funzionali a questi (art. 21);

Il controllo e monitoraggio:

E' stato istituito il Comitato di monitoraggio per l'attuazione dei principi di riforma composto dai rappresentanti di Regione, Province, Comuni, Aziende e Associazioni di consumatori con il compito di informare la Giunta sull'andamento della spesa per la gestione dei servizi minimi e del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi medesimi (art. 24);


E' stato ridefinita l'articolazione dell'Osservatorio della Mobilità evidenziandone la validità e la visibilità ai fini dell'aggiornamento e della elaborazione dei dati connessi alla mobilità regionale (art. 23).

Come ogni riforma anche quella del trasporto, rivoluzionando un sistema in vigore da decenni e dovendo confrontarsi con i processi liberisti ed un quadro normativo nazionale improntato alle privatizzazioni, può comportare problematiche complesse e difficilmente risolvibili in tempi brevi, specialmente per coloro che cercano di contrastare queste politiche.

La legge regionale, che revisiona la precedente L. R. 37/98, approvata dalla prima Commissione consiliare contiene tutti gli elementi di garanzia per governare la trasformazione e la riorganizzazione dei servizi con una particolare attenzione all'integrazione ferro-gomma.

In altri paesi europei il processo di liberalizzazione si è già avviato e in Italia è fissato per il 2004. Anche l'Umbria, quindi, si è attrezzata per affrontare la chiusura del periodo dei trasporti "in concessione" e l'avvio di un modello organizzativo dove l'utilizzo delle procedure concorsuali per la scelta del gestore è destinato a modificare un sistema di relazioni radicato da anni nel territorio.

La Regione ha fissato le regole del futuro in una logica di decentramento amministrativo e di separazione fra pianificazione-amministrazione e gestione dei servizi.



In questo quadro gli attori del nuovo processo sono le province e i comuni che, per la prima volta, saranno protagonisti nella programmazione dei servizi e nell'espletamento delle relative gare, esaltandone ruolo e funzioni.

La Regione eserciterà un forte ruolo di coordinamento ed orientamento chiaramente definito e avrà la responsabilità finanziaria della gestione dei servizi minimi.

Ritengo importante evidenziare che con tale proposta di legge è stato disegnato un sistema di garanzie per tutti i soggetti coinvolti nel processo. Per i cittadini-utenti, relativamente al controllo della qualità dei servizi offerti, sono state previste forme di partecipazione in comitati istituiti a livello aziendale e criteri per l'aggiudicazione delle gare fondati prioritariamente sulla qualità degli stessi. Ai lavoratori del settore, che avrebbero potuto essere danneggiati da eventuali cambi di gestione, sono state assicurate forme di tutela sia in termini di rispetto dei contratti collettivi di categoria che di quelli integrativi aziendali (la Regione dell'Umbria è fra le pochissime in Italia ad averlo fatto). Alle aziende umbre pubbliche e private, che in ogni caso sul piano dell'efficienza sono fra le migliori del paese, è stata data la possibilità di continuare a rimanere nel mercato regionale attraverso una forma di "mercato indiretto"; infatti, l'eventuale subconcessione dei servizi affida l'autorizzazione alla Regione e alle organizzazioni sindacali.

Le condizioni previste per l'esercizio di tale istituto assicurano controllo, trasparenza e chiarezza dei rapporti tra azienda ed enti concedenti e la tutela dei lavoratori, fino a prevedere la revoca delle autorizzazioni concesse.


Per il risanamento ambientale, oltre alle impegnative affermazioni di principio, abbiamo voluto introdurre nei contratti di servizio la previsione dell'utilizzo nel TPL di biodiesel o comunque di carburanti a basso impatto ambientale, ed inoltre ribadito la centralità dei trasporti su ferro e alternativi.

Per la crescita degli enti locali e per lo sviluppo di forme associate per l'attività di programmazione, pianificazione e gestione dei servizi sono stati previsti strumenti di supporto tecnico-operativo.

Infine, nella consapevolezza delle difficoltà, almeno nella prima fase della gestione del nuovo modello organizzativo è stato introdotto un nuovo organismo per il monitoraggio dell'attuazione della riforma composto da Regione, province, comuni aziende e associazioni di consumatori.


La Regione dell'Umbria con questa legge ha riaffermato una politica di salvaguardia delle aziende pubbliche umbre, del loro patrimonio e delle professionalità che si sono consolidate nel tempo, offrendo ai vettori privati, entro le regole prestabilite che pongono particolare attenzione alla tutela dei cittadini e dei lavoratori, una occasione importante di qualificazione.

L'Umbria si conferma ancora una Regione ad alta capacità innovativa in grado di coniugare gli interessi generali della comunità regionale con quelli degli utenti e dei lavoratori del settore, definendo sostanzialmente un "modello umbro dei trasporti".



Infine si ricorda che in merito a tale provvedimento, la I Commissione in data 25 gennaio u.s. ha espletato audizioni con i soggetti più direttamente interessati ed in data 27 febbraio e 6 marzo u.s. ha esaminato il provvedimento medesimo. In corso di esame sono stati presentati emendamenti da parte della Giunta regionale, dall'Assessore Di Bartolo, dai Consiglieri Vinti e Ripa di Meana e alcuni sono stati proposti dal Consigliere Zaffini.

La I Commissione nella seduta del 6 marzo u.s. ha deciso di accogliere gli emendamenti presentati dalla maggioranza ed alcuni proposti dal Consigliere Zaffini, esprimendo a maggioranza (4 voti favorevoli e 2 voti contrari) parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di riferire al Consiglio per la maggioranza al Consigliere Vinti e per la minoranza al Consigliere Zaffini.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 1299 del 24.10.2001, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 18/11/98, n. 37 – Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del Decreto legislativo 19/11/1997, n. 422", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 7.11.2001 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare Permanente l'8.11.2001 (ATTO N. 926);

VISTA la successiva delibera di Giunta n. 35 del 23.1.2002;

VISTO il parere e le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate dal relatore di maggioranza Consigliere Stefano Vinti e dal relatore di minoranza Consigliere Francesco Zaffini (ATTO N. 926/BIS);

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158;

VISTO il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;

VISTO il D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400;

VISTA la legge 31 gennaio 1994, n. 97;

VISTA la legge regionale 17 agosto 1979, n. 44;


VISTA la legge regionale 13 marzo 1995, n. 10;

VISTA la legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34;

VISTA la legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento interno;



con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 18/11/98, n. 37 – Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del Decreto legislativo 19/11/1997, n. 422", composta di n. 25 articoli nel testo che segue:



TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE

Art. 1

(Modificazione ed integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Principi programmatici regionali")

1. All'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:


- a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) promuove un sistema di mobilità che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita e nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonché per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore;";
- b) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) promuove lo sviluppo del trasporto locale anche attraverso l'incentivazione dell'associazionismo nel settore."

Art. 2

(Modificazione ed integrazioni dell'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Servizi ferroviari")

1. All'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, al fine di assicurare la gestione unitaria dei servizi ferroviari, può promuovere, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto regionale, la costituzione di una società a compartecipazione pubblico-privata;";
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. La Giunta regionale trascorso il periodo



transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, affida la gestione dei servizi ferroviari attraverso procedure concorsuali, sulla base dei contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo stesso.”;

- c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. I servizi interferenti con quelli ferroviari di cui al comma 4 sono quelli che presentano sostanziale analogia di finalità di trasporto e medesime fonti di traffico.”.

Art. 3

(Modificazioni dell'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Definizione dei servizi di trasporto pubblico locale")


1. All'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) urbani; b) extraurbani;";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sono servizi urbani quelli svolti nell'ambito urbano del comune e quelli che collegano in modo diretto il centro urbano del comune con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell'ambito del territorio comunale.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sono servizi extraurbani quelli che collegano in modo continuativo due o più comuni, ovvero i comuni con il capoluogo di provincia.”.

Art. 4

(Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Ambito di traffico regionale e interregionale")

1. All'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1998,




- n. 37 il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Per ambito di traffico regionale si intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi di trasporto che collegano il territorio delle province. Per ambito di traffico interregionale s'intende l'insieme dei servizi che collegano la Regione Umbria con le regioni limitrofe."**

Art. 5
(Modificazioni dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Bacino di traffico provinciale")

1. All'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla rubrica dell'articolo (Bacino di traffico provinciale) la parola: "Bacino" è sostituita dalla seguente: **"Ambito"**;
 - b) al comma 1, le parole: "Per bacino di traffico provinciale si intende l'unità territoriale entro la quale si attua" sono sostituite dalle seguenti: **"Per ambito di traffico provinciale s'intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi extraurbani e si promuove"**;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli ambiti di traffico, ai fini della programmazione e dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi sono quelli individuati dall'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44.";
 - d) il comma 3 è abrogato.

Art. 6
(Modificazioni dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Ambito di traffico comunale")

1. All'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'ambito di traffico comunale è costituito dall'unità territoriale entro la quale si attua il servizio di trasporto urbano di cui all'articolo 7,



- comma 2.”;
b) il comma 2 è abrogato.

Art. 7

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 11
della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
“Piano regionale dei trasporti”)


1. All'articolo 11, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino di cui all'articolo 12, dei piani urbani della mobilità di cui all'articolo 13 e dei programmi triennali di cui all'articolo 15.”;
 - b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e-bis) stabilisce i criteri per l'individuazione dei servizi minimi di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 422/97”;
 - c) alla lettera n), le parole: “individua le” sono sostituite dalle seguenti: “definisce i criteri per l'individuazione e la programmazione delle”;
 - d) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
“o-bis) individua le misure per favorire, all'interno degli enti locali, la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali, relativamente al processo di programmazione e regolamentazione dei servizi, ed il progressivo miglioramento dell'efficacia dello stesso sui risultati della gestione.”.

2. All'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il piano regionale ha validità decennale e può essere aggiornato periodicamente.”.

Art. 8

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 12
della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
“Piani di Bacino”)

1. All'articolo 12, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 le parole: “nei bacini” sono sostituite dalle seguenti:



“degli ambiti” e le parole: “hanno validità triennale” sono sostituite dalle seguenti: “hanno validità per sei anni e possono essere sottoposti ad aggiornamenti annuali”.

2. All'articolo 12, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: **“a) determinano l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, privilegiando quelli a minor impatto ambientale, per migliorare l'organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta di servizi ed incentivare l'uso del mezzo di trasporto collettivo;”**;
- b) alla lettera c), le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: **“commi 4 e 5”**;
- c) la lettera f) è soppressa;
- d) alla lettera g) dopo le parole: “numero 104” sono sopresse le seguenti: “prevedendone l'attuazione da parte dei Comuni”;
- e) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: **“g-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 422/97.”**.

3. All'articolo 12, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: “approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 584 del 15.09.1998” sono sostituite dalle seguenti: **“14 ottobre 1998, n. 34”**.


4. All'articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Ai fini della programmazione di servizi di trasporto pubblico locale, le province possono promuovere, fra i comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e quelli ad essi limitrofi, anche se appartenenti a territori provinciali diversi, specifiche intese, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale del 14 ottobre 1998, n. 34.”

Art. 9

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 “Piani di trasporto comunali”)

1. All'articolo 13, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, la rubrica dell'articolo (Piani di trasporto comunali) è



sostituita dalla seguente: "**(Piani urbani della mobilità)**".

2. All'articolo 13, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I comuni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 adottano i piani urbani della mobilità, che integrano i piani urbani del traffico ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I piani di cui al comma 1 sono redatti anche in conformità agli indirizzi contenuti nel piano generale dei trasporti e nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11."

3. All'articolo 13, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: **"commi 4 e 5"**;

b) alla lettera c) le parole: "per adeguarle" sono sostituite dalle seguenti: **"e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli"**;

c) la lettera e) è soppressa;

d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 422/97, con oneri a carico dei bilanci comunali."

Art. 10


(Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Programmi triennali")

1. L'articolo 15 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 - (Programmi triennali) - 1. Gli enti locali concedenti, per i servizi di competenza, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni delle imprese di trasporto e dei consumatori, approvano i programmi triennali di cui all'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 422/97, sulla base dell'atto di Indirizzo di cui all'articolo 21, tenendo conto:

a) degli atti di programmazione della Regione;

b) del miglioramento del livello medio regionale dei servizi storici;



- c) degli standard di qualità e quantità coerenti con gli obiettivi economici ed ambientali della mobilità sostenibile;
- d) dell'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;
- e) delle integrazioni funzionali, tariffarie ed organizzative della mobilità;
- f) della promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane;
- g) dei parametri territoriali e di popolazione.

2. La Regione si assume l'onere finanziario dei servizi individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21 e garantisce agli enti concedenti l'erogazione delle risorse nei modi e nei tempi previsti dal contratto stesso. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali.


3. La Provincia, per i servizi di competenza, approva i programmi triennali previa conferenza partecipativa convocata in conformità all'articolo 7 della legge regionale n. 34/1998."

Art. 11

(Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Investimenti")

1. All'articolo 16, comma 4 della L.R. 37/98 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) dopo le parole: "congestione del traffico;" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli mirati alla prevenzione dell'inquinamento mediante l'impiego del biodiesel e comunque di carburanti, puri e in miscela con additivi o riformulati a basso impatto";
- b) alla lettera b) le parole: "da parte degli enti locali" sono soppresse.



Art. 12

(Modificazioni ed integrazione dell'art. 17 della
legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
"Funzioni e competenze della Regione")

1. All'articolo 17, comma 2 della L.R. 37/98 sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) la parola: "redige" è sostituita dalla seguente: **"approva"**;
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) aggiorna periodicamente il piano regionale dei trasporti e ripartisce annualmente le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l'atto di indirizzo triennale di cui all'articolo 21, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e lo sviluppo degli strumenti gestionali degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera o-bis);";
- c) alla lettera f) le parole "approva i piani triennali e" sono soppresse;
- d) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: **"i-bis) approva i regolamenti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97."**


2. All'articolo 17, comma 3 della L.R. 37/98 le parole: "ed i)" sono sostituite dalle seguenti: **" , i) ed i-bis)"**.

Art. 13

(Modificazioni dell'articolo 18 della legge
regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Funzioni e
competenze della Provincia")

1. All'articolo 18, comma 2 della L.R. 37/98 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) le parole "predispone e adotta" sono sostituite dalla seguente: **"approva"**;
- b) la lettera d) è soppressa;
- c) la lettera l) è sostituita dalla seguente: **"l) contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi."**



Art. 14

(Modificazioni ed integrazione dell'articolo 19
della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
"Funzioni e competenze del Comune")

1. All'articolo 19, comma 2 della L.R. 37/98 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: **"all'articolo 12 comma 5-bis;"**;
- b) alla lettera b) le parole: "partecipa alla programmazione dei" sono sostituite dalle seguenti: **"programma i"**;
- c) alla lettera c) le parole: "partecipa alla definizione dei" sono sostituite dalle seguenti: **"approva i"**;
- d) alla lettera e), dopo le parole: "a domanda debole" sono sopresse le seguenti: "proponendone l'inclusione nei programmi triennali";
- e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi;".


2. All'articolo 19, comma 3 della L.R. 37/98, dopo le parole: "invia alla provincia" sono aggiunte le seguenti: **"e all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33"**.

Art. 15

(Modificazione dell'articolo 21 della legge
regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Servizi
minimi")

1. All'articolo 21, comma 1 della L.R. 37/98 l'alea è sostituita dalla seguente:

"1. La Giunta regionale, in attuazione all'articolo 16 del D.Lgs. 422/97 e del piano regionale dei trasporti, approva ogni tre anni un atto di indirizzo generale, che contiene la definizione del livello dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle seguenti priorità:".



Art. 16

(Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422")

1. Dopo l'articolo 21 della L.R. 37/98 è aggiunto il seguente:
"Art. 21-bis - (Strumenti di supporto tecnico-operativo)

1. Le province e i Comuni concedenti possono istituire, in forma associata, strumenti di supporto tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per l'affidamento dei servizi.

2. Attraverso gli strumenti di cui al comma 1 possono essere svolti in particolare i seguenti compiti:

- a) programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
- b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari della mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
- c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
- d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
- e) ogni altra funzione conferita agli enti concedenti ai sensi della presente legge."


Art. 17

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Modalità per l'affidamento dei servizi")

1. All'articolo 22 della L.R. 37/98 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "all'articolo 18 del D.Lgs.," sono aggiunte le seguenti: "la Regione e";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono ammesse alle procedure concorsuali



previste dal comma 1 le società scelte in conformità ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 422/97 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, e i raggruppamenti temporanei di impresa di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 costituiti da società a capitale pubblico e da società a capitale privato, con quote di partecipazione corrispondenti all'impegno che ciascun aderente può garantire."

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I servizi di trasporto pubblico locale sono aggiudicati tenendo conto, prioritariamente, della qualità del servizio offerto determinata sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale e dei criteri individuati nello schema di bando di gara e di capitolato di cui all'articolo 23."

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:


"L'eventuale sub-affidamento dei servizi è autorizzato dall'ente concedente d'intesa con la Regione e le organizzazioni sindacali."

f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

6-ter. L'ente concedente verifica che l'impresa subaffidataria sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e applichi per le singole tipologie di servizi i rispettivi livelli di contrattazione collettiva. L'autorizzazione è revocata qualora l'impresa subaffidataria non rispetti i livelli di contrattazione collettiva, le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio, nonché, per il personale utilizzato, le norme in materia di versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi e la normativa sociale europea con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo.

6-quater. L'impresa affidante riconosce un corrispettivo congruo al servizio effettuato che viene approvato dall'Ente concedente con l'atto di autorizzazione di cui al comma 6.



6-quinquies. Qualora sia ammessa alla gara un'azienda partecipata dall'ente concedente, le procedure concorsuali sono espletate da una commissione composta da soggetti terzi, nominata dalla Regione nel caso di società a partecipazione provinciale e dalla Provincia nel caso di aziende a partecipazione comunale."

Art. 18

(Modificazione dell'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Contratti di servizio")


1. All'articolo 23, comma 1 della L.R. 37/98 dopo le parole: "con le imprese affidatarie.", è soppresso il periodo: "La Regione sottoscrive i contratti relativi nei limiti dei servizi minimi a garanzia della relativa copertura finanziaria."

Art. 19

(Modificazioni dell'articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi")

1. All'articolo 24 della L.R. 37/98 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente: **"p-bis) le specifiche relative alla tipologia del carburante a basso impatto ambientale da utilizzare con particolare riferimento al biodiesel o comunque ai carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati;"**;
- b) al comma 1, lettera q) dopo le parole: "disposizioni regionali", sono aggiunte le seguenti: **"nonché tutti gli altri dati ritenuti necessari e richiesti da Regione ed enti concedenti;"**;
- c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "norme vigenti" sono soppresse le seguenti: **" , in particolare autobus immatricolati da non più di 15 anni"**;
- d) al comma 2, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: **"b-bis) garantire materiale rotabile e servizi a terra per assicurare l'intermodalità tra i vettori di**




- trasporto ivi compresa quella con la bicicletta;”;
b-ter) utilizzare per il TPL il biodiesel o comunque carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati a basso impatto nelle percentuali individuate nel contratto di servizio di cui al comma 1, lett. p-bis);”;
- e) al comma 2, lettera e), le parole: “, alla Regione e alla provincia” sono sostituite dalle seguenti:
“e all’Osservatorio della mobilità di cui all’articolo 33”;
- f) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
“e-bis) istituire, a livello aziendale, Comitati per la qualità dei servizi prodotti, composti dai rappresentanti degli enti concedenti, delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative e delle organizzazioni sindacali;”.
- g) al comma 4, lettera a), dopo le parole: “ad assicurare” sono aggiunte le seguenti: “per i servizi aggiuntivi”;
- h) i commi 8 e 9 sono abrogati.

Art. 20

(Modificazione dell'articolo 25 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 “Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi”)

1. All’articolo 25, comma 1, la lettera c) della L.R. 37/98 è sostituita dalla seguente:
“c) i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d’uso per un periodo di dieci anni, quanto agli autobus e impianti, e di venti, quanto ai beni immobili funzionali al servizio. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, egli è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tal caso decade il vincolo di destinazione d’uso.”.



Art. 21

(Modificazione dell'articolo 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Aspetto societario delle aziende di trasporto pubblico locale")

1. L'articolo 26 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Organizzazione dei servizi)
- "1. Al fine di separare i compiti di programmazione da quelli di gestione per il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi sono espletate, per l'affidamento di qualsiasi modalità di servizio di trasporto pubblico locale, le procedure concorsuali di cui all'art. 18 D.Lgs. 422/97."

Art. 22


(Modificazione dell'articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Norma finanziaria")

1. All'articolo 32, comma 3 della L.R. 37/98 le parole: ", dettando anche i criteri per garantire quote di risorse minime su cui ogni ente locale può fondare la sua programmazione di settore" sono sostituite dalle seguenti: "e sulla base dei criteri definiti dal piano regionale dei trasporti".

Art. 23

(Modificazione dell'articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Modifiche della l.r. 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni")

1. L'articolo 33 della L.R. 37/98 è sostituito dal seguente: "Art. 33 - (Osservatorio della mobilità) - 1. La Giunta regionale istituisce presso la Direzione Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture una specifica struttura organizzativa denominata "Osservatorio della Mobilità" con il compito di:
- a) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati connessi alla mobilità regionale, anche ai fini



della valutazione della relativa tendenza, con particolare riferimento alla domanda ed all'offerta dei servizi;

- b) fornire alla Giunta Regionale ed agli Enti Locali il supporto informativo per la pianificazione, programmazione e gestione del trasporto;
- c) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati di cui alla lettera b), in collaborazione con le Province, i Comuni e le aziende.

2. Per il coordinamento dell'attività di cui al comma 1 è costituito un Comitato composto dai rappresentanti di Regione, Province, Comuni e aziende. I rappresentanti delle Province e dei Comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali.

Art. 24


(Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422")

1. Dopo l'articolo 33 della L.R. 37/98 sono inseriti i seguenti:
"Art. 33-bis - (Comitato di monitoraggio)

1. E' istituito, presso il Servizio Trasporti della Regione, il Comitato di monitoraggio per l'attuazione dei principi di riforma contenuti nel D.Lgs. 422/97 e nella presente legge, composto dai rappresentati di Regione, Province, Comuni, aziende e rappresentanti di associazioni dei consumatori. I rappresentanti delle Province e dei Comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive e con relazioni semestrali informa la Giunta regionale dell'andamento della spesa per la gestione dei servizi minimi e del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi nonché del livello degli stessi previsti nei contratti di servizio.

Art. 33-ter - (Distrazione di autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio)



1. Gli Enti concedenti autorizzano le aziende a distarre gli autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio sulla base delle modalità fissate dalla Giunta regionale.
2. Gli Enti concedenti sono tenuti a relazionare annualmente alla Giunta regionale sulle autorizzazioni di cui al comma 1 rilasciate alle aziende.”.

Art. 25
(“Abrogazioni”)

1. Gli articoli 10 e 11 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 sono abrogati.
2. Gli articoli 6 e 14 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 sono abrogati.